



COMUNE DI CAVEDAGO

PROVINCIA DI TRENTO

ORDINANZA SINDACALE N. 46 DEL 20/11/2025

OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO DI TRATTO DI STRADA DI VIA PRIORI TRA LA LOCALITÀ SAN TOMMASO E IL CENTRO SPORTIVO - INVERNO 2025-2026.

IL SINDACO

PRESO ATTO che la strada comunale denominata Loc. Priori p.f. 3149/2, precisamente nel tratto compreso tra la località S. Tommaso e il Centro Sportivo Priori, è inagibile al transito perché il fondo stradale risulta ghiacciato in alcuni tratti e privo di parapetti di protezione ai lati;

CONSIDERATO che a causa dell'eccessiva pendenza gli interventi di manutenzione ordinaria potrebbero non essere sufficienti a garantire il transito in sicurezza durante la stagione invernale;

VISTO che l'amministrazione Comunale non ha ritenuto necessario l'inserimento del suddetto tratto di strada nel piano di sgombero neve delle strade, marciapiedi e piazze nel comune di Cavedago;

CONSIDERATO opportuno quindi disporre temporaneamente la sospensione della circolazione del suddetto tratto di strada in Via Priori finché il fondo stradale interessato non sarà completamente privo di ghiaccio e neve.

VISTI gli articoli 4,5,6 e 7 del Codice della Strada (D. Leg. 30 aprile 1992 n. 285 e ss. Mm. li).

VISTO l'articolo 32 del T.U. delle Leggi Regionali sull'Orientamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 nr. 4/L.

ORDINA

La sospensione della circolazione di tutte le categorie di veicoli per motivi di incolumità pubblica nei tratti di strada di via Priori tra la località San Tommaso e il Centro Sportivo, a partire dal giorno 20.11.2025 fino al 31.03.2026 compreso;

DISPONE

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali corretti e regolamentari (si richiama, a titolo non esaustivo, quanto prescritto dal D. Leg. 30 aprile 1992 n. 285, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e del D.M. 10 luglio 2002) che dovranno essere posti, gestiti e rimossi a cura degli operai del cantiere comunale coordinati dall'Ufficio Tecnico comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada.

Contro i contravventori alla presente ordinanza si procederà a norma di legge.

La vigilanza urbana ed il Comando Carabinieri sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Dispone che venga inviata copia della presente a: al Comando Stazione Carabinieri di Spormaggiore, al Comando Stazione Forestale e all'Albo comunale.

Il Sindaco
Corrado Viola

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cavedago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VIOLA CORRADO in data 20/11/2025